

PS8326 - RISERVA CASTELLINI-STAPPA E VINCI

Provvedimento n. 23748

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette"* (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/8326 del 26 giugno 2012, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, comma 2, 23, lettera u), 24 e 26, lettera h), del Codice del Consumo, poste in essere da GESCAL S.r.l.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

Alcune richieste di intervento pervenute nel periodo 28 maggio - 22 giugno 2012, sia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico¹ che di consumatori, hanno segnalato che la società GESCAL S.r.l., promotrice del concorso a premi denominato *"Stappa & Vinci"*, che si svolge dal 23 aprile al 15 settembre 2012, indetto al fine di incentivare all'acquisto di prodotti vinicoli attraverso il portale web *www.riservacastellini.it*, avrebbe posto in essere taluni comportamenti che potrebbero costituire una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

In particolare, le richieste di intervento hanno evidenziato che nei mesi di maggio e giugno 2012, su diverse riviste a cadenza sia mensile che settimanale (Quattroruote, Motosprint, Oggi, Touring, Autosprint), il professionista avrebbe diffuso un *depliant* pubblicitario sul quale era presente una patina dorata raschiando la quale era possibile rinvenire la scritta "COMPLIMENTI HAI VINTO", seguita da un codice numerico di 7 cifre, oppure "SPIACENTE NON HAI VINTO".

In caso di vincita, nello stesso *depliant* - così come nel regolamento pubblicato, ancora alla data del 12 giugno 2012, sul sito internet *www.riservacastellini.it* - veniva soltanto indicato un numero a tariffazione urbana da comporre per conoscere il premio corrispondente al codice numerico e fornire i dati richiesti per la consegna del premio a domicilio direttamente a cura del professionista, senza però specificare che la segreteria telefonica, attivata effettuando il numero di linea urbana presente sia nel *depliant* che nel Regolamento, invitava a digitare un numero a tariffazione maggiorata (899191920)² per la scelta del premio.

Sulla base delle informazioni acquisite in atti³, in data 26 giugno 2012 è stato avviato il procedimento istruttorio PS/8326, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, comma 2, 23, lettera u), 24 e 26, lettera h), del Codice del Consumo.

Parti del procedimento sono, in qualità di professionista, la società GESCAL S.r.l. e, in qualità di segnalante, il Ministero dello Sviluppo Economico.

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro cinque giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

In sintesi, il comportamento oggetto di contestazione come *"pratica commerciale"* consiste nell'aver diffuso, sugli opuscoli pubblicitari annessi a primarie riviste a cadenza periodica e nello stesso regolamento pubblicato nel sito internet *www.riservacastellini.it*, informazioni suscettibili di indurre in errore una molteplicità di consumatori circa la

¹ [La segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico, inviata per conoscenza all'Autorità, contesta alla società Gescal srl una serie di violazioni al DPR n. 430/2001 concernente: "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449". In particolare è stato contestato al professionista: i) lo svolgimento di un concorso a premi che non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità, rendendone illusoria la partecipazione; ii) la non gratuità della partecipazione; iii) la mancata prestazione della cauzione a garanzia di un montepremi adeguato alle vincite.]

² [Detto numero ha un costo di euro 0,6 per scatto alla risposta e di euro 1,82 al minuto IVA inclusa se si chiama da rete fissa; euro 0,18 scatto alla risposta ed euro 2,42 al minuto IVA inclusa se si chiama da Tim; euro 0,16 scatto alla risposta e euro 1,87 al minuto IVA inclusa se si chiama da Vodafone e H3G; euro 0,15 scatto alla risposta e 1,88 IVA inclusa se si chiama da Wind. La durata massima della telefonata è inferiore a 4 minuti e mezzo.]

³ [Oltre alle segnalazioni, con verbale del 18 giugno 2012 sono state acquisite agli atti del fascicolo PS/8326 complessive n. 36 pagine web, di cui n. 6 pagine tratte dal sito internet *www.riservacastellini.it* e rilevate nel periodo 12 - 18 giugno 2012. Alla stessa data è stato acquisito su supporto CD-R un file audio, registrato in data 15 giugno 2012, relativo alle informazioni fornite dalla segreteria telefonica istituita nell'ambito del concorso Stappa & Vinci attivata componendo il numero telefonico 0299339933.]

possibilità di vincere un bene di rilevante valore e richiamo, nonché indebitamente condizionando i consumatori a contattare un numero telefonico a tariffazione maggiorata (899...) per effettuare la scelta del premio appartenente alla categoria per la quale il consumatore sarebbe già risultato vincitore.

II. MEMORIE DELLE PARTI

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 26 giugno 2012, con riferimento al procedimento cautelare, non sono state prodotte memorie difensive da parte di GESCAL S.r.l..

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 28 giugno 2012, ha trasmesso copia del *Decreto di cessazione* della manifestazione a premi denominata "*Stappa & Vinci*", emanato, ai sensi degli articoli 8 e 12 del DPR 430/2001.

IV. VALUTAZIONI

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente, *prima facie*, la scorrettezza della pratica commerciale descritta in quanto il comportamento tenuto dal professionista, con particolare riferimento alle informazioni fornite relativamente alle modalità di partecipazione al concorso a premi, nonché tenuto conto del decreto del 19 giugno 2012 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato la cessazione della suddetta manifestazione a premi, appare già ad un primo esame configurare la violazione degli artt. 20, 21, 22, comma 2, 23, lettera u), del Codice del Consumo. Dalle informazioni disponibili in atti, in particolare dalla documentazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, emerge che il professionista non sarà presumibilmente in grado di attribuire i premi descritti; inoltre, le informazioni veicolate nei *depliant* pubblicitari, contenendo gravi omissioni informative circa le modalità non gratuite richieste al consumatore per effettuare la scelta del premio che ritiene di aver vinto, appaiono suscettibili, all'esito delle procedure indicate nei *depliant* stessi per la partecipazione al concorso, di condizionarlo indebitamente inducendolo a compiere azioni subordinate al sostenimento di costi di apprezzabile entità.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che il concorso a premi è ancora pubblicizzato all'indirizzo *internet* www.riservacastellini.it e che alla data del 16 luglio 2012 il numero telefonico 0299339933, al quale risponde la segreteria del concorso a premi "*Stappa & Vinci*" che rimanda al numero a tariffazione maggiorata 899191920, risulta ancora attivo⁴, evidenziando un elevato grado di offensività della pratica con riguardo al pregiudizio economico arrecabile ad un crescente numero di consumatori che nelle more del procedimento potrebbero essere indotti a comporre il citato numero a tariffazione maggiorata per la scelta del premio nonostante la cessazione della suddetta manifestazione (in base al decreto del 19 giugno 2012), e al concreto rischio che l'assegnazione dei premi promessi non abbia effettivamente luogo.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

DISPONE

ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento, che la società Gesca S.r.l.:

a) sospenda ogni attività diretta alla promozione, esecuzione o svolgimento della manifestazione relativa al concorso a premi denominato "*Stappa & Vinci*";

b) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni

⁴ [Alla medesima data del 16 luglio 2012 è stata acquisita agli atti del procedimento PS8326 un'ulteriore registrazione del messaggio telefonico che è possibile ascoltare componendo il numero 0299339933.]

dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella